

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 11/05/2023

FATTO

Le ricorrenti, eredi testamentarie, deducono che: quando il *de cuius* era ancora in vita – sebbene ricoverato presso una struttura per malati terminali – sono stati effettuati prelievi a valere sul suo conto corrente per complessivi 13.050,00 euro; la banca non avrebbe dovuto consentire tali prelievi, perché «illegittimi ed invalidi» in quanto: il *de cuius* non avrebbe conferito alcuna autorizzazione ad operare sul proprio conto, tanto che nessuna firma di persona autorizzata è stata depositata presso la banca; le deleghe in ipotesi conferite dal *de cuius* sarebbero prive degli elementi essenziali richiesti *ex lege*, ossia dati del delegante e del delegato nonché indicazione del rapporto interessato, e pertanto sono illegittime e invalide; il prelievo in data 1° dicembre 2015 «si basa non su una presunta delega bensì su una mera autorizzazione che non ha validità»; il prelievo del 16 maggio 2017 è stato eseguito post mortem e pertanto nessuno poteva esservi legittimato all'infuori delle eredi universali e odierne ricorrenti. Tanto premesso, le ricorrenti chiedono «il rimborso ovvero la restituzione della somma di € 13.050 (tredicimilacinquanta/00) oltre € 1.000 per spese legali sostenute».



Costituitasi, la banca resistente premette che le ricorrenti lamentano l'illegittimità di complessivi «n. 19 prelievi effettuati dal coniuge del correntista sul di lui [id est, del de cuius] conto corrente tra il 18/09/2015 ed il 16/05/2017 per un totale di € 13.050,00». Osserva che gli ultimi due prelievi, pur posti in essere sempre della coniuge del de cuius, si connotano per diverse modalità di esecuzione: quello in data 11 maggio 2017 è stato infatti effettuato dalla coniuge del *de cuius* nella qualità di amministratore di sostegno del medesimo; quello del 16 maggio 2017 – successivo al decesso del *de cuius* – è stato del pari effettuato dall'amministratore di sostegno e senza che né quest'ultima, né le odierne ricorrenti avessero informato la banca del decesso del correntista. Dunque, la banca ha dato seguito all'istruzione dell'amministratore di sostegno in totale buona fede. Per quanto riguarda invece i primi n. 17 bonifici, «era invalsa una prassi [...] per cui il [de cuius], di volta in volta, sottoscriveva una delega [...] con la quale allegava il proprio documento, indicava l'operazione da compiere e sottoscriveva la delega». Sottoscrizione della cui genuinità la banca non aveva motivo di dubitare, essendo «pressoché identica a quella apposta sullo SPECIMEN». Ne conseguirebbe la piena legittimità del contegno della banca giacché: il *de cuius* «aveva concordato con la banca una modalità di delega "operazione per operazione", senza l'apposizione di una stabile firma di delega sullo SPECIMEN». Peraltro, anche dal punto di vista dei dati dei soggetti coinvolti, dette deleghe si paleserebbero del tutto legittime, contemplando sia i dati del delegante (ricavabili dalla copia del documento), sia quelli del delegato (moglie del delegante, persona conosciuta e identificata e a sua volta titolare di rapporti), come pure il conto interessato, essendo l'unico intestato al *de cuius*. Ne conseguirebbe l'infondatezza del ricorso giacché le operazioni per le quali è controversia «sono tutte riconducibili, sia pure a diverso titolo, al correntista» e alla sua genuina volontà.

In replica alle controdeduzioni, parte ricorrente ribadisce la responsabilità dell'intermediario per quanto accaduto e insiste per l'accoglimento del ricorso. Precisa altresì che, in sede di reclamo, l'intermediario rigettava la richiesta transattiva presentata; l'anagrafica del cliente riporta una serie di errori, in particolare relativi all'indirizzo di abitazione e all'indirizzo e-mail; la somma ristorata non sarebbe sufficiente, in quanto non comprensiva del bollo di € 10,00 addebitato trimestralmente per 6 anni, e delle quote associative di € 20,00 addebitate ogni anno (per un totale di € 360,00).

Nelle ulteriori repliche, l'intermediario riprende gli argomenti contenuti nelle controdeduzioni e conferma le conclusioni rassegnate con le stesse.

DIRITTO

1. Le ricorrenti, succedute a un correntista della resistente, richiedono il rimborso della somma corrispondente a diversi prelievi a valere sul conto corrente del *de cuius*, effettuati dalla moglie, sulla base di una delega scritta che assumono illegittima.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
3. In particolare, le ricorrenti contestano complessivi n. 19 prelievi effettuati in un periodo di quasi due anni – nel corso del quale il *de cuius* era ricoverato presso una struttura per malati terminali – per un totale di 13.050,00 euro, dei quali chiedono la restituzione. I prelievi contestati dalle ricorrenti e dei quali viene domandato il rimborso sono i seguenti: 1) prelievo di € 250,00 del 18/09/2015, 2) prelievo di € 600,00 del 01/12/2015, 3) prelievo di € 300,00 del 15/12/2015, 4) prelievo di € 250,00 del 30/12/2015, 5) prelievo di € 300,00 del 07/01/2016, 6) prelievo di € 250,00 del 16/02/2016, 7) prelievo di € 500,00 del 23/03/2016, 8) prelievo di € 650,00 del 05/05/2016, 9) prelievo di € 700,00 del 15/06/2016, 10) prelievo di € 500,00 del 07/07/2016, 11) prelievo di € 600,00 del 06/09/2016, 12) prelievo di € 1.500,00 del 03/10/2016, 13) prelievo di € 400,00 del 28/10/2016, 14) prelievo di € 500,00 del 11/01/2017, 15) prelievo di € 250,00 del 03/02/2017, 16) prelievo di € 1.200,00 del 24/02/2017, 17) prelievo di € 300,00 del 02/05/2017, 18) prelievo di € 500,00 del 11/05/2017, 19) prelievo di € 3.500,00 del 16/05/2017 (*post mortem*).
4. Anzitutto, i prelievi sub nn. da 1 a 13 si collocano al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro cui «[n]on possono essere sottoposte [...] controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso». Gli ultimi due prelievi sono stati effettuati sempre dal medesimo soggetto (la moglie), ma nella diversa qualità di amministratore di sostegno; di questi, il secondo è successivo alla morte del correntista.
5. La contestazione di parte ricorrente si incentra sull'invalidità delle deleghe: il soggetto delegato non risulta tale dal contratto stipulato dal *de cuius*, tanto che non consta il deposito nello *specimen* di alcuna firma. Inoltre, forma oggetto di specifica doglianza il prelievo in data 16 maggio 2017, eseguito dopo la morte del correntista, da soggetto diverso dalle eredi universali del *de cuius* e odierne ricorrenti.
6. La banca, pur riconoscendo il carattere «irrituale» delle deleghe, rileva che il *de cuius* «aveva concordato con la banca una modalità di delega “operazione per operazione”, senza l'apposizione di una stabile firma di delega sullo SPECIMEN»: da ciò conseguirebbe la piena legittimità dei prelievi contestati, con la precisazione che pure sarebbero legittimi – anzi, a fortiori – i prelievi effettuati dall'amministratore di sostegno, abilitato all'uopo dal giudice tutelare (e ritualmente delegato a operare giusta deposito dello specimen di firma).
7. Per quanto riguarda invece il prelievo effettuato successivamente al decesso del correntista, la banca rileva che ha dato seguito all'istruzione dell'amministratore di



sostegno in totale buona fede, dal momento che nessuno – né l'amministratore di sostegno, né le eredi odierne ricorrenti – aveva dato notizia del decesso del correntista.

8. Dunque, posto che i fatti sono essenzialmente pacifici tra le parti, la questione sottoposta all'Arbitro concerne l'opponibilità alle eredi del *de cuius* dell'operatività posta in essere dal delegato (ossia della delega "operazione per operazione") e la sussistenza di eventuali profili di inadempimento della banca, che quell'operatività ha accordato senza muovere obiezioni.
9. Quanto poi al prelievo effettuato successivamente alla morte del *de cuius*, occorrerebbe verificare se la banca dovesse o meno opporsi all'attività del *falsus procurator*, essendo deceduto il soggetto nel cui interesse l'amministrazione di sostegno era stata disposta e se, pertanto, la responsabilità del prelievo ricada sulla banca ovvero sia questione che interessa esclusivamente le odierne ricorrenti e l'amministratore di sostegno del *de cuius* (del quale ha speso il nome successivamente al decesso).
10. In merito alla prima questione si rileva che le deleghe, pur configurando una forma irrituale essendo state disposte operazione per operazione, si profilano legittime. La sottoscrizione ivi riportata è analoga quella dello specimen e non sussistevano ragioni, anche alla luce delle circostanze concrete, di rifiutare le operazioni. Peraltro, le deleghe recano la dizione «mia moglie». Il nominativo del delegato, unitamente al cellulare di questi, è indicato anche sulla carta di identità del *de cuius* quale recapito da contattare in caso di emergenza.
11. Non appare neppure fondata l'affermazione delle ricorrenti, secondo cui la prassi adottata – di conferire singole deleghe – non avrebbe consentito allo sportellista di verificare la che la sottoscrizione provenisse dal delegante (cosa che invece avviene quando la delega viene rilasciata al momento dell'apertura del rapporto). Invero, come affermato dall'intermediario, la sottoscrizione sulle singole deleghe risulta «pressoché identica a quella apposta sullo SPECIMEN». Infine, non può disconoscersi che la moglie del *de cuius* è stata nominata amministratrice di sostegno mediante provvedimento giudiziale, in seguito a molteplici operazioni disposte con le suddette deleghe. Può quindi ritenersi che la stessa abbia sempre operato seguendo le indicazioni del *de cuius* e nell'interesse di quest'ultimo. In ogni caso, secondo l'orientamento di questo Arbitro, la banca non è tenuta a "controllare" – per conto del cliente – il concreto utilizzo di un rapporto di conto corrente da parte del soggetto titolato a disporre in forza di delega (Coll. ABF Milano, n. 2282/2013).
12. Per quanto concerne le due operazioni poste in essere dal delegato, che *medio tempore* aveva acquisito la qualità di amministratore di sostegno, può osservarsi quanto segue. In primo luogo, consta evidenza in atti della nomina dell'amministratore di sostegno del *de cuius*, per l'appunto individuato nella moglie di questi, già in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedenza delegata – per le vie brevi – a movimentarne il conto, in data 10 maggio 2017. In secondo luogo, è pacifico tra le parti – e dimostrato dalla documentazione in atti – che il *de cuius* è venuto a mancare in data 12 maggio 2017: dunque, l'amministratore di sostegno ha compiuto il prelievo di Euro 3.500,00 in data successiva al decesso dell'amministrato.

13. Ciò premesso, non consta evidenza attestante la comunicazione del decesso alla banca, la quale risulta essere stata interrogata solo ai fini successori e a distanza di tempo. D'altra parte, secondo consolidato orientamento dell'Arbitro, «in assenza della prova relativa alla conoscenza del decesso del correntista da parte dell'intermediario alla data delle operazioni contestate, la condotta della banca in relazione alla movimentazione riconducibile ad un soggetto cointestatario del *de cuius* e legittimato ad operare sul conto corrente non può ritenersi illecita (dec. n. 12174/2020)» (così, *ex plurimis*, Coll. ABF Roma, n. 18244/21), ferma peraltro restando la responsabilità del *falsus procurator* nei confronti degli aventi causa del *de cuius*. Anche sotto questo profilo non risulta, pertanto, che l'intermediario abbia operato in maniera illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA